

Mercoledì, 12 Novembre 2014! Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia
Benvenuto briguglio→[Control panel](#)! [Esci](#)



I M M I G R A

- [Home](#)
- [Contatti](#)
- [Redazione](#)
- [Disclaimer](#)
- [Privacy](#)
- [RSS](#)
- [Newsletter](#)
- [Sostieni](#)
- [Registrati](#)

- [Archivio](#)
- [Legislazione](#)
- [Circolari](#)
- [Sentenze](#)
- [Libri](#)
- [Domande](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Servizi Demografici](#)
- [Servizio Visti](#)

Sentenza n. 5387 del 31 ottobre 2014 Consiglio di Stato

Revoca permesso di soggiorno per lavoro subordinato - inchiesta penale nei confronti della società datrice di lavoro

Like 2,182 people like this. Be the first of your friends.



Prezzi di un montascale?

Entro 1 ora 3 preventivi.
Solo marchi leader.
Risparmio del 30%!



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5178 del 2011, proposto da ***** , rappresentato e difeso dall'avv. Laura Ferraboschi, con domicilio eletto presso la stessa in Roma, via Aurelia, n. 641 Int. 18 Vill E;
contro

Ministero dell'Interno - Questore di Vicenza, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, Generale dello Stato, con domicilio per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. VENETO - VENEZIA :SEZIONE III n. 06208/2010, resa tra le parti, REVOCA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questore di Vicenza;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2014 il Cons. Bruno Rosario Polito e udito l' avvocato dello Stato Soldani per il Ministero convenuto;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con provvedimento in data 22 Gennaio 2007 il Questore della Provincia di Vicenza disponeva la revoca del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, rilasciato in data 27 Aprile 2005 al cittadino indiano ***** e valido fino al 13 Ottobre 2005.

A motivazione dell'atto di revoca era fatto richiamo alle risultanze di inchiesta in sede penale nei confronti della soc. datrice di lavoro ***, inquisita per la violazione dell'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998 e per i reati di cui all'art. 468 c.p. e all'art. 5, 8 bis del d.lgs. citato, con riflesso sulla posizione del ricorrente che ha prodotto documentazione predisposta dalla predetta società onde permanere indebitamente sul territorio nazionale.

Con successivo provvedimento in data 31 Marzo 2008 il Questore della Provincia di Latina rigettava l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno a suo tempo rilasciato in favore dal ricorrente dal Questore della Provincia di Vicenza in data 27 Aprile 2005.

Entrambi gli anzidetti provvedimenti erano notificati all'interessato in data 3 Ottobre 2008.

Con ricorso proposto avanti al T.A.R. per il Veneto il sig. ***** si gravava avverso il provvedimento emesso dal Questore della Provincia di Vicenza in data 22 Gennaio 2007 (revoca del permesso di soggiorno) assumendone l'illegittimità per motivi di violazione di legge ed eccesso di potere in diversi profili. Restava inoppugnato il provvedimento emesso dal Questore della Provincia di Latina in data 31 Marzo 2008 (diniego di rinnovo del permesso di soggiorno).

Con sentenza n. 6208 del 2010 il T.A.R. adito dichiarava il difetto di interesse al ricorso, non essendo stato gravato l'atto negativo da ultimo emesso nei suoi effetti impeditivi della presenza in Italia.

Avverso la decisione del T.A.R. ***** ha proposto appello e ha dedotto:

- che nella vicenda in esame emerge un'ipotesi di invalidità caducante ove si consideri che l'annullamento dell'atto presupposto (revoca del permesso di soggiorno) determina in via diretta e consequenziale l'illegittimità dell'atto che da esso trae fondamento ed unica ragione giustificatrice (diniego di rinnovo del permesso di soggiorno);

- che la revoca del permesso di soggiorno non è stata preceduta dall'avviso di inizio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e segg. della legge n. 241 del 1990;

- che il richiamo alle risultanze dell'inchiesta in sede penale nei confronti della soc. datrice di lavoro *** per i reati di cui agli artt. 468 c.p. e 5, comma 8 bis, del d.lgs. d.lgs. n. 286 del 1998 non può giustificare ex se il rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno in assenza di una definitiva condanna nei confronti dello straniero coinvolto nell'anzidetta vicenda;

- che ai sensi dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998 la Questura in sede di esame della domanda doveva valutare l'esistenza di nuovi elementi utili a consentire il rilascio del permesso di soggiorno.

Il Ministero dell'Interno si è costituito in resistenza formale.

2. Va precisato, in via preliminare, che la rinuncia al mandato resa nota al Collegio dal procuratore della parte appellante non determina l'interruzione del processo, considerato che la stessa, ai sensi dell'art. 85 c.p.c., non ha effetto nei confronti della controparte e non è privativa dello jus postulandi fino alla nomina di un nuovo difensore (cfr. Cons. St., VI, n. 5723 del 24 settembre 2009; IV, n. 917 del 7 marzo 2005).

3. Ciò posto può accedersi alla tesi del ricorrente sull'effetto di invalidità caducante della domanda di annullamento dell'atto di revoca del permesso di soggiorno nei confronti del successivo provvedimento del Questore della Provincia di Latina in data 31 marzo 2008 recante il diniego di rinnovo del predetto titolo di soggiorno, ove si consideri che il secondo provvedimento, come esternato in motivazione, trae la

sua unica ragione giustificativa “nella revoca del permesso di soggiorno di cui è parola che fa venir meno il presupposto e fondamento dell’istanza di rinnovo qui presentata che risulta viziata nei suoi requisiti essenziali”.

4. Nel merito il ricorso è infondato.

4.1. Il provvedimento del Questore di Vicenza di revoca del permesso di soggiorno ha tratto fondamento da indagini in sede penale che hanno coinvolto al società ***, con la quale si afferma costituito il rapporto di lavoro subordinato con decorrenza 18 marzo 2005, per aver favorito la permanenza in Italia di cittadini extracomunitari incorrendo nella violazione degli artt. 468 c.p. e 5, comma 8 bis, del d.lgs. n. 268 del 1998 e successive integrazioni.

In disparte ogni definitivo accertamento sugli estremi di responsabilità penale dello straniero per concorso nei reati ascritti al titolare della ditta ***, ciò che rileva - allo stato delle acquisizioni istruttorie della Questura non contraddette da contrari elementi in fatto del ricorrente volti a comprovare la serietà e la effettività di un valido rapporto di lavoro subordinato - è la fittizietà del rapporto di lavoro posto a sostegno della domanda di rilascio dell’ iniziale permesso di soggiorno (di cui poi è stato chiesto il rinnovo), la cui serietà ed effettività costituisce, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 269 del 1998, ineludibile presupposto per il rilascio del titolo di ingresso e permanenza in Italia.

4.2 Quanto alla doglianza che ascrive alla Questura la mancata verifica, ai sensi dell’ dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998, di sopraggiunti elementi utili al rilascio del permesso di soggiorno, grava sull’interessato l’onere di allegazione della documentazione primaria delle anzidette circostanze all’interno del procedimento attivato per il rilascio o rinnovo del titolo di soggiorno. Segue che, in assenza di dette allegazioni, non può essere invocato, a sostegno dell’illegittimità dell’atto negativo, un difetto di istruttoria d’ufficio da parte dell’ Amministrazione competente agli effetti invocati.

4.3. In ordine alla censura relativa all’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento conclusosi con il provvedimento di revoca, nelle premesse di tale ultimo atto si indica che la comunicazione di avvio “non veniva notificata in quanto il cittadino straniero non risulta reperibile”.

In sede di richiesta del permesso di soggiorno l’art. 9, comma 2, del d.P.R. n. 394 del 1999 impone alla straniero di dichiarare “il luogo dove l’interessato dichiara di voler soggiornare”.

Nessun elemento è stato offerto dal ricorrente a giustificazione dell’assenza dal domicilio, che deve formare oggetto di formale dichiarazione fin dall’ingresso in Italia ai fini della sua reperibilità sul territorio, ovvero di un mutamento di esso, a sua volta formalmente comunicato all’ Amministrazione.

4.4. Sotto ulteriore profilo - sussistendo i presupposti per l’adozione dell’atto di ritiro, stante l’infondatezza dei motivi formulati avverso il merito del provvedimento - la violazione della regola procedimentale assume rilievo solo formale e, in base al principio di cui all’art. 21 octies della legge n. 241/1990, quale introdotto dall’art. 14 della legge n. 15/2005, non esplica effetti vizianti del provvedimento gravato che possano determinare il suo annullamento.

L’appello va quindi respinto.

La costituzione in resistenza formale dell’ Amministrazione consente la compensazione fra le atri di spese ed onorari relativi al presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo **respinge**.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2014

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 31/10/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Venerdì, 31 Ottobre 2014

Carta Credito Prepagata



Nessuna Richiesta Di Busta
Paga. Ordina Ora La Tua Carta
Gratuita!



News



[Microcredito, pronti 8 milioni di euro per finanziare le aziende straniere](#)

Nonostante i numerosi appelli lanciati (e portati avanti) dalle associazioni che rappresentano soprattutto le fasce più ...

[Leggi tutto »](#)

In aumento il numero delle donne nigeriane vittime di tratta

Anche se nel mese di ottobre sono diminuiti gli sbarchi di immigrati rispetto al mese precedente, da gennaio sino al 31 ...

[Leggi tutto »](#)

Lo straniero sentito sull'irregolarità del suo soggiorno illegale non deve ulteriormente essere ascoltato prima del rimpatrio

Alla cittadina ruandese, le autorità francesi hanno rifiutato la domanda d'asilo dopo una procedura durata 33 mesi. Alla...

[Leggi tutto »](#)

Flussi. Nuovi ingressi per formazione e tirocinio

Il 31 ottobre 2014 è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale il decreto del ministro del Lavoro, emanato di concerto ...

[Leggi tutto »](#)

Cameron. Limitare ingresso di lavoratori provenienti da altri Paesi dell'Unione

Secondo quanto scrive il Sunday Times, il premier David Cameron è determinato ad affrontare la proposta di stretta sull'...

[Leggi tutto »](#)

Legge finanziaria 2015, il Bonus bebè anche per gli stranieri

Il bonus degli 80 euro al mese in busta paga per tutti i lavoratori dipendenti che hanno un reddito superiore a 8.001 ...

[Leggi tutto »](#)



**APRI IL TUO
CENTRO
CAF**
SERVIZI **egn**



GRATIS
IL SOFTWARE 730
CHE TI GUIDA
E TI PROTEGGE
DAGLI ERRORI

*Controllo errori
Assistenza gratuita
Banca dati quesiti*

Riservato ai titolari
di Partita IVA

CLICCA QUI



annunci gratuiti on line

Il lavoro giusto, al momento giusto!

Cerca subito il tuo annuncio gratuito

www.bakeca.it

Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

[Iscriviti »](#)

Canali Rss

- [Ultimi articoli](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Legislazione](#)
- [Domande e Risposte](#)

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

[Frequently Asked Questions \(FAQ\) »](#)

Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

[Online contact form »](#)

©2007-2014 Immigrazione.biz - Tutti i diritti riservati - Vers. 2.0.1 → [Home](#) | [Redazione](#) | [Newsletter](#) |

[Disclaimer](#) | [Privacy](#) | [Rss](#) |

[APIS di Andrea Parisi](#) - P.I. 01742780891